



Camera di Commercio
Genova

Settore Registro Imprese – Albo Imprese Artigiane

Genova, data del protocollo

Ai Sigg.ri Titolari e
Ai Legali Rappresentanti

delle IMPRESE IN ELENCO

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle **imprese prive del codice fiscale** ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e dell'art. 40, commi 2-8 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Gentilissimo Titolare/Legale Rappresentante,

questa Camera di Commercio, al fine di migliorare la qualità dei dati del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo e di mantenere la veridicità delle informazioni rilasciate ai Terzi ha avviato una serie di accertamenti volti ad individuare le posizioni non più operative.

Tramite il Servizio “Cruscotto Qualità” messo a disposizione dalla Società di informatica delle Camere di Commercio InfoCamere s.c.p.a. sono state individuate **n. 602 imprese**, sia individuali che società, sia di persone che di capitali, nonché cooperative e consorzi, **per le quali risulta mancante l'indicazione del codice fiscale** (per l'esattezza 15 imprese individuali, 13 consorzi, 212 società in nome collettivo, 169 società in accomandita semplice, 26 società per azioni, 146 società a responsabilità limitata, 18 società cooperative e altre 3 posizioni indicate come “società anonime”).

In proposito, occorre rammentare che l'art. 18, 2° co. lett. a) del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante il Regolamento istitutivo del Registro delle Imprese stabilisce che la domanda di iscrizione dell'imprenditore individuale, nelle sezioni speciali, deve contenere, tra le altre cose: *“il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza anagrafica, il codice fiscale e la partita IVA (...)”* e analogamente il citato art. 18 al 4° co. lett. b) prevede il *“codice fiscale”* per le società semplici.

L'applicazione della suddetta norma è da considerarsi applicabile a tutti gli imprenditori soggetti a registrazione, ai sensi dell'art. 2195 c.c.

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Genova
Via Garibaldi, 4 - 16124 Genova
Tel. +39.010.2704.400-338-339-342-331 Fax +39.010.2704.363
Call Center 800 070101
www.ge.camcom.it – registro.imprese@ge.camcom.it
C.F. e P.IVA 00796640100



Infatti già con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 recante “*Disposizioni relative all’Anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti*”, il legislatore ha indicato come obbligatoria la comunicazione del codice fiscale nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri ed albi tenuti dalla Camera di Commercio.

Inoltre la normativa che al momento regola l’attribuzione del numero di Registro Imprese e cioè l’art. 3, 1° co. del D.P.R. 14/12/1999, n. 558, nel modificare l’originaria impostazione dell’abrogato art. 7, co. 6 del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, ha stabilito che: “*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il numero di iscrizione degli imprenditori nel Registro delle Imprese o nella sezione speciale dello stesso ed il numero di iscrizione dei soggetti obbligati alla denuncia al REA [Repertorio Economico Amministrativo] coincidono con il numero di codice fiscale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 ...*” e ha così ulteriormente confermato che ogni impresa iscritta nel Registro delle Imprese deve essere univocamente identificata da un codice fiscale.

In aggiunta, all’esito dell’attività istruttoria sulle posizioni individuate è emerso che le stesse risultano non aver compiuto alcun atto di gestione da oltre tre anni, né hanno provveduto al pagamento del diritto annuale.

Pertanto, le imprese oggetto della presente comunicazione, oltre alla mancanza dei requisiti essenziali previsti dalla legge, risultano affette da concreti e perduranti indici di inattività nonché da una significativa vetustà che fa presumere l’assoluta mancanza di operatività delle stesse.

Da ultimo, si ricorda che la tenuta del Registro delle Imprese, affidata a questa Camera di Commercio, richiede anche l’eliminazione delle imprese non più operative a tutela della funzione certificativa esercitata dal Registro predetto ed in ossequio ai principi ispiratori di tutta l’attività in parola, resa, da ultimo, ancor più stringente con la recentissima riforma operata dall’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 70 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Vista la Deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2023 con cui la Giunta Camerale della Camera di Commercio di Genova ha deliberato di autorizzare l’avvio di nuove procedure di cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 40 del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 tramite l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e tramite la pubblicazione all’Albo Camerale online e l’eventuale pubblicazione permanente sul sito istituzionale sia del provvedimento del Conservatore che dell’elenco delle posizioni coinvolte, procedendo per le imprese individuate, in caso di P.E.C. attiva, anche all’invio della comunicazione tramite la casella di Posta Elettronica Certificata, si procede all’avvio del procedimento di



cancellazione d'ufficio delle imprese indicate nell'elenco allegato, assegnando il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di affissione in Albo camerale, entro i quali presentare istanza di comunicazione dei codici fiscali mancanti, nonché per depositare eventuali memorie od osservazioni.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: registro.imprese@ge.camcom.it.

La presente comunicazione di avvio viene notificata mediante pubblicazione all'Albo camerale on-line della Camera di Commercio di Genova secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Una copia della presente comunicazione è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Genova <https://www.ge.camcom.it> nella sezione dedicata alle cancellazioni d'ufficio.

Per concludere, si forniscono le indicazioni previste dagli artt. 7 e 8 della sopra indicata L. 241/1990 e ss.mm.ii.:

- Amministrazione competente: Camera di Commercio di Genova
- Ufficio competente: Settore Registro Imprese
- Indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it
- Responsabile del Procedimento: Sergio Mercati

Distinti saluti.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
(Dr. Sergio MERCATI)
(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005)

ALLEGATO: Elenco di n. 602 imprese SENZA CODICE FISCALE destinatarie della presente comunicazione.